

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2169

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUNO BOSSIO, LAURICELLA, AIELLO, ALBANELLA, AMODDIO, BARGERÒ, BATTAGLIA, CAPOZZOLO, CENSORE, CIRIELLI, D'INCECCO, GINOBLE, GRIBAUDO, GULLO, LACQUANTINI, LODOLINI, MAGORNO, MONGIELLO, TERROSI, VENTRICELLI

Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, concernenti l'abolizione del numero chiuso o programmato per l'immatricolazione presso le università, e altre disposizioni per la regolazione dell'iscrizione ai successivi anni di corso

Presentata il 7 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'entrata in vigore della legge n. 264 del 1999, il sistema universitario italiano ha adottato il numero chiuso o programmato per disciplinare l'iscrizione ad alcune facoltà.

Oggi il 57 per cento dei corsi di laurea in Italia presenta barriere all'accesso. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, cosiddetto « decreto AVA », ha sancito un ulteriore irrigidimento dei criteri di valutazione dei requisiti minimi di accesso.

I *test* di accesso spesso hanno poco a che fare con il futuro piano di studi degli

aspiranti iscritti o, al contrario, richiedono conoscenze assai specifiche, addirittura specialistiche, delle discipline oggetto dei corsi di studio. La prassi, ormai consolidata, produce molteplici effetti: un numero assai rilevante di studenti ripiega verso facoltà nelle quali non è previsto il numero chiuso, altri decidono per l'iscrizione ad atenei stranieri e altri ancora si vedono costretti a rinunciare agli studi.

Attorno ai *test* d'accesso si è sviluppato un fiorente mercato di costosi corsi privati di preparazione che, pur non assicurando l'accesso ai corsi di studio, producono un

ulteriore onere per le famiglie che lede, evidentemente, il fondamentale diritto all'istruzione pubblica.

Il ricorso al numero chiuso o programmato trovava motivazione nella necessità di garantire ad ogni studente la disponibilità di spazi, attrezzature e strumenti didattici sufficienti per un livello adeguato di formazione e per evitare il sovraffollamento che, al contrario, abbasserebbe il livello della qualità degli studi. Un'ulteriore motivazione risiedeva nella necessità di evitare il *surplus* di laureati in alcune facoltà che stenterebbero, quindi, a trovare sbocchi lavorativi.

In realtà i dati consegnano una situazione assai diversa: l'Italia conta meno laureati nella fascia di età 30-34 anni (il 20 per cento) rispetto alla media europea (32 per cento), risultando così ben lontana dagli obiettivi fissati dall'Unione europea, la quale pone al 40 per cento la soglia minima, da raggiungere nel prossimo decennio, dei neolaureati.

Rispetto ai decenni precedenti è inferiore il numero dei laureati in Italia, dove il 40 per cento lascia gli studi prima di conseguire la laurea e vi è un 12 per cento di matricole inattive (immatricolati che in un anno non sostengono alcun esame o non accumulano alcun credito). Nel decimo Rapporto sullo stato del sistema universitario pubblicato nel 2009 dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) tali indicatori di processo vengono presentati come i fattori più critici del sistema formativo universitario italiano. Al contrario, di molto è cresciuta l'emigrazione intellettuale: tale dinamica ha provocato effetti disastrosi sul livello di competitività del sistema economico e produttivo del Paese, che avrebbe bisogno di un numero maggiore di risorse umane qualificate.

Alla luce di tali statistiche appaiono discutibili le motivazioni citate per le quali si dovrebbe mantenere in vita il sistema del numero chiuso o programmato.

L'Italia non può permettersi questo evidente *vulnus* al diritto allo studio costituzionalmente garantito dagli articoli 3, 33 e 34 e 97 della Costituzione e cioè

rispettivamente: il principio di uguaglianza sociale dei cittadini davanti alla legge, la libertà di scienze ed arti, il diritto all'istruzione aperta a tutti e alla promozione meritocratica, il principio d'imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione. Notevole è il rischio di una censura da parte della Corte costituzionale in proposito, già adita nel merito dal Consiglio di Stato il 18 giugno 2012 alla luce dell'interpretazione che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dato dell'articolo 2 della Convenzione recante la tutela del diritto d'istruzione. I giudici hanno osservato che l'ammissione ai corsi di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili per ciascun ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun ateneo, ossia fattori non ponderabili *ex ante*. Ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato ateneo perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati e, per converso, in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande. Il Consiglio di Stato ha poi evidenziato che, svolgendosi la prova unica nazionale nello stesso giorno presso tutti gli atenei, a ciascun candidato è data un'unica possibilità di concorrere, in una sola università, per una sola graduatoria, con l'effetto pratico che coloro che conseguono in un dato ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro ateneo rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù di un dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun ateneo. Lo stesso tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio ha più volte bocciato i *test* di ingresso — 20 le ordinanze sospendive emesse tra dicembre 2013 e gennaio 2014 — e ammesso con riserva studenti esclusi a frequentare le lezioni in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulle evidenti disparità di trattamento tra un ateneo e l'altro.

La perdita del libero accesso alle professioni, l'emigrazione di risorse umane qualificate che scelgono di restare, lavorare e produrre al di fuori del Paese e, non ultima, la frustrazione di una parte importante delle giovani generazioni sono le conseguenze più gravi del numero chiuso o programmato.

La necessità di premiare il merito dev'essere un elemento di selezione durante il percorso di studi e non nell'accesso allo stesso: in tal modo non si negherebbe il principio del riconoscimento del merito, ma lo si affermerebbe tramite la garanzia dell'effettivo diritto allo studio.

Per questi motivi si propone il superamento del *test* di ammissione e la sua sostituzione con nuovi apparati di selezione, da introdurre nei primi anni dei corsi universitari.

Nessun sbarramento in entrata, ma selezione *in itinere*, con la fissazione di quote minime di esami di profitto da superare per tutti gli anni del corso di laurea.

Allo studente che non superi questa quota minima di esami per anno accademico sarà preclusa la possibilità di iscriversi agli anni successivi, fino alla perdita del diritto all'iscrizione, anche al primo anno, alla stessa facoltà di altri atenei.

La presente proposta di legge stabilisce di destinare i fondi oggi utilizzati dagli atenei per lo svolgimento dei *test* ad iniziative di accoglienza e di orientamento degli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado e al primo anno dei corsi di laurea.

Essa prevede altresì l'assegnazione di fondi aggiuntivi per le università che dimostrino di avere un numero di studenti iscritti al primo anno di corso superiore alla capacità di accoglienza delle proprie strutture didattiche. Tale indice di accoglienza sarà stabilito annualmente dalle stesse università sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le lettere *a)*, *b)* ed *e)* sono abrogate;

b) l'articolo 2, comma 1, è sostituito dal seguente:

«*1.* Sono programmati dalle università gli accessi ai corsi o alle scuole di specializzazione individuati dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni»;

c) all'articolo 3:

1) Al comma 1, lettera *a)*, le parole: « lettere *a)* e *b)* » sono soppresse;

2) al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, » sono soppresse;

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: « lettere *a)* e *b)*, » sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 1, le parole: lettere *a)* e *b)* » sono soppresse.

2. Le prove di accesso alle università hanno esclusivo carattere di orientamento alla scelta del corso di laurea.

ART. 2.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito regolamento al fine di stabilire le modalità selettive di accesso all'università.

2. Le modalità di accesso di cui al comma 1 prevedono la fissazione di quote minime di esami di profitto da superare,

nel numero di quattro per biennio per lo stesso corso di laurea, con la previsione della decadenza dall'iscrizione dello studente inadempiente.

3. Allo studente inadempiente è preclusa in ogni caso la possibilità di iscriversi al medesimo corso di laurea presso altre università.

ART. 3.

1. Prima dell'inizio di ogni anno accademico le università provvedono, sulla base di quanto disposto all'articolo 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n. 264, come modificato dell'articolo 1 della presente legge, alla valutazione dell'offerta potenziale di posti disponibili delle proprie strutture didattiche.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0018660